



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

PARERI

Voce: Contabilità e finanza pubblica.

Estremi del Parere:	Prot. 13761/60.11.2013 del 05 giugno 2013 – Contributi ricostruzione zone sismiche. L.n. 433/1991. Costruzione COM (centro operativo misto) su terreno di proprietà comunale. Cessione terreno. Cessione in uso immobile. Compensazione oneri.
Massima / Absract:	Gli enti pubblici, nel nostro ordinamento, godono generalmente della capacità giuridica di diritto privato e possono usare i relativi strumenti per svolgere la propria azione e perseguire i propri fini. Tuttavia, essi possono utilizzare gli strumenti privatistici, in assenza di una contraria disposizione di legge, nei casi in cui vi sia attinenza con le finalità pubbliche perseguite e possono disporre dei propri diritti, non come qualsiasi creditore, ma nei limiti riconosciuti dalla legge e nel rispetto dell'interesse pubblico. Non sembra, pertanto, che vi sia alcun ostacolo a che il Comune e la Regione procedano a compensare le reciproche partite di debito e credito. Ferma restando, ovviamente, la contabilizzazione in bilancio di tutte le operazioni, nel rispetto di tutte le regole proprie della normativa contabile.
Note / Riferimenti Normativi	L.433/1991 – Codice civile artt. 1241 e seguenti – Corte dei conti sez. reg. controllo per la Calabria, deliberazione n. 667/2011.

Redattore: Gulì